



**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE CURA DEL TERRITORIO
c/o Servizio Area Reno e PO di Volano
Ferrara**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:**

"PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 - "I Lotto/I Stralcio - Demolizione e ricostruzione botte sifone del Canal Bianco all'attraversamento del Canale Boicelli" in Comune di (FE). CUP J77E16000090006 - CIG 7100995672

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1) DESCRIZIONE:

"PROGETTO EUROPEO "INIWAS" - MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDROVIARIA DEL NORD ITALIA. ELIMINAZIONE DI COLLI DI BOTTIGLIA SUL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO, PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DELLA CLASSE V EUROPEA DI NAVIGAZIONE - GRANT AGREEMENT NO INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 - "I Lotto/I Stralcio - Demolizione e ricostruzione botte sifone del Canal Bianco all'attraversamento del Canale Boicelli" in Comune di (FE);
- Luogo dei lavori: in Comune di Ferrara (FE);

1.2) IMPORTO DELL'APPALTO:

Importo a base d'appalto (comprensivo di oneri per l'attuazione piani sicurezza): euro 2.692.142,39;

Importo a base d'appalto (ribassabile): euro 2.613.410,01;

Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 78.732,38;

Ai sensi dell'art. 61, D.P.R. n. 207/2010 in conformità all'allegato "A" i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OS 21 - Classifica IIibis"; categoria scorporabile OS1 - Classifica III; categoria scorporabile OG 8 - Classifica II;

CPV 45247100-1; NUTS ITH56

Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

1.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

- cinquecentoquaranta (540) giorni naturali e consecutivi

decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con idoneità individuale: imprenditori individuali anche artigiani, società e società cooperative (lettera a); consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane (lettera b); consorzi stabili (lettera c); con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti (lettera d); consorzi ordinari di concorrenti (lettera e); aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lettera f); soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE (lettera g), gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e alle condizioni stabilite al successivo punto 3.;

- operatori economici stranieri alle condizioni previste dall'art. 49, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dall'art. 62, D.P.R. n. 207/2010. Ai concorrenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e degli artt. 92 e 94, D.P.R. n. 207/2010;

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti per i quali sussistano:

- **motivi di esclusione di cui all'art. 80**, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; tali cause di esclusione non applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12sexies, D.L. 08 giugno 1992, n. 302, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario riferite al periodo precedente al predetto affidamento, come disposto dall'art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/7/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- mancata accettazione del "**Patto di integrità**" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2014 e la

Direttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione della RER
PG. n. 2014.0248404 del 30/06/2014;

- sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. **"black list"** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ovvero essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) o avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. **165/2001**;
- la mancata dichiarazione di conoscere e rispettare, se del caso, gli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della stazione appaltante approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014.

3.2. È ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti in possesso dei criteri di cui all'art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e precisamente:

a) i requisiti di idoneità professionale - iscrizione nel registro nella camera di commercio industria artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) le capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrative di cui all'attestazione di qualificazione per l'esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al bando di gara (cfr. punto 5.3), IV alinea) rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità (art. 84, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.) rilasciato da società organismi di attestazioni SOA autorizzate, nonché dei requisiti di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M.I.T. n. 248/2016.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando quanto previsto nei commi 10 e 11 del medesimo art. 89.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. come stabilito nella determinazione a

contrarre n. 8802/2017. I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punti 80)

A) migliorie in materia di organizzazione del cantiere (Punti 40)

a1) soluzioni aggiuntive e migliorie organizzative, tecnologiche e produttive introdotte rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara riguardanti l'intero procedimento costruttivo volte a ridurre i tempi esecutivi dell'opera.

(il concorrente dovrà presentare una relazione contenente l'illustrazione del metodo costruttivo composta da un massimo di 10 fogli A4, solo fronte, e 5 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 20

a2) soluzioni aggiuntive e migliorie organizzative, tecnologiche e produttive introdotte rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara riguardanti la realizzazione delle opere provvisorie volte a semplificare la realizzazione delle medesime.

(il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 8 fogli A4, solo fronte, e 4 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 20.

B) Migliorie in materia di sicurezza nel cantiere (Punti 20)

b1) misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza, già previste nel PSC, volte alla riduzione dei rischi per i lavoratori, in particolare alla riduzione dei rischi derivanti dalla presenza di elettrodotti in prossimità dell'area di cantiere.

(il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 6 fogli A4, solo fronte, e 3 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 10

b2) misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza, già previste nel PSC, relative alla gestione dell'emergenza per rotture accidentali dei sotto servizi interferenti, da indicare in un apposito Piano delle Emergenza che impegni attrezzature e risorse umane.

(il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 6 fogli A4, solo fronte, e 3 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 10

C) Migliorie in materia di impatto ambientale (Punti 20)

c1) Soluzioni aggiuntive e migliorie organizzative introdotte, rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, riguardanti l'emissione del rumore prodotto dall'attività lavorativa, volte a ridurre l'impatto acustico sul contesto abitato circostante.

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 6 fogli A4, solo fronte, e 3 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 10

c2) Soluzioni aggiuntive e migliorie organizzative introdotte, rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, riguardanti **l'utilizzo di macchine operatrici, mezzi di trasporto, ecc.**, volte a ridurre l'impatto ambientale sul contesto abitato circostante.

(il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 6 fogli A4, solo fronte, e 3 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensioni 11).

Punti 10

2 - VALUTAZIONE TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO (Punti 10);

3 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punti 10).

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

5.A. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità, dovranno far pervenire entro il **termine perentorio del 30/06/2017**, il plico al seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
C/O Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale Cavour, 77 - 44121
FERRARA

Il plico può essere inviato tramite il servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata dal competente Ministero, o direttamente a mano c/o Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale Cavour, 77, piano terra - 44121 FERRARA, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto questa Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla destinazione tardiva (oltre il termine perentorio di cui sopra) del plico anche per cause di forza maggiore.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti.

Il plico, a pena di esclusione immediata, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato (a titolo esemplificativo, impronta impressa su materiali quali striscia incollata da apporre sui lembi di chiusura) al fine di garantire l'integrità del plico e la segretezza dell'offerta. Il plico, a pena di esclusione immediata, deve essere riconducibile al concorrente o alla presente procedura al fine di garantire la certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. Pertanto il plico dovrà riportare all'esterno:

- 1) il mittente (ragione sociale, sede legale, PEC, e-mail). In caso di RTI dovrà riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI. In caso di Avvalimento dovranno essere riportate le indicazioni dell'impresa ausiliaria;
- 2) l'oggetto dell'appalto;
- 3) il C.U.P. J77E16000090006;
- 4) il C.I.G. 7100995672;
- 5) il giorno e ora dell'espletamento della prima seduta di gara.

5.B. CONTENUTO DEL PLICO

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:

- a) la busta **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**;
- b) la busta **"OFFERTA TECNICA"**;
- c) la busta **"OFFERTA ECONOMICA"**;
- d) la busta **"OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE"**.

A pena di esclusione immediata le buste devono essere adeguatamente sigillate sui lembi di chiusura.

a) Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, e-mail, PEC).
In caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i

- componenti dell'RTI. In caso di avvalimento riportare l'impresa ausiliaria);
- la seguente dicitura "Documentazione Amministrativa".

La busta deve contenere al suo interno:

1. a pena di esclusione, la **domanda di partecipazione** alla procedura di affidamento in oggetto, (secondo il **Modulo A** - in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) e le **dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il **Modulo B**, formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura corredate dalla copia fotostatica del documento di identità o equipollente documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dichiarante (art. 35, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in lingua italiana o se redatta in lingua straniera corredata da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del candidato, ovvero da procuratore il quale dovrà allegare la relativa procura in originale o in copia conforme. La firma deve essere leggibile e per esteso.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Ai sensi dell'art. 85, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. gli operatori economici concorrenti possono autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) secondo il modello di formulario approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 rinvenibile al seguente indirizzo internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il DGUE deve essere compilato per le parti di pertinenza (Parte II, III, IV A 1) e IV D, VI) digitalmente poi stampato e sottoscritto, ovvero stampato e compilato a mano e sottoscritto.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere presentato da ciascun soggetto costituente l'operatore economico.

A - Nella **domanda di partecipazione (Modulo A)** il candidato chiede la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto specificando in quale forma (individuale o in raggruppamento e quote di partecipazione)

1.1. dichiara i seguenti dati:

- nome;
- cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica (legale rappresentante/procuratore, ecc.);

1.2. dichiara i dati relativi all'operatore economico da candidare, tra cui:

- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica del soggetto;
- sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- codice fiscale e partita IVA;
- posizione e sede INPS, INAIL, CASSA EDILE o altro istituto di appartenenza, dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati e incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- indicazione del CCNL applicato e l'eventuale contratto integrativo locale;

1.3. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti **in carica** al momento della presentazione della domanda di partecipazione:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (*persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle azioni*) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. *Detti soggetti sono*

dettagliatamente individuati altresì nel Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016;

Ciascuna delle predette persone fisiche non deve trovarsi, a pena di esclusione, nelle condizioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto dovrà essere allegata relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore come da **Modulo C1** (formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) allegato al presente disciplinare di gara;

- 1.4. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei soggetti di cui al precedente punto 1.3. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'appalto in oggetto. Ciascuna delle predette persone fisiche non deve trovarsi, a pena di esclusione, nelle condizioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore come da **Modulo C2** (formulato nel rispetto dei contenuti di cui al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) allegato al presente disciplinare di gara;
- 1.5. indica i lavori o le parti di opere, con espressa indicazione della categoria, che intende subappaltare ovvero concedere a cottimo, nei limiti stabiliti dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. In mancanza di tali indicazioni ovvero di indicazioni generiche il subappalto in sede esecutiva non è autorizzabile;
- 1.6. indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui autorizza il ricevimento delle comunicazioni di cui dell'art. 76, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- 1.7. attesta di aver esaminato direttamente o indirettamente gli elaborati progettuali; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- 1.8. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 1.9. attesta ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. di applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
- 1.10. attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 1.11. dichiara di permettere alla stazione appaltante di rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di gara, qualora un partecipante alla gara eserciti anche ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. la facoltà di accesso agli atti,
oppure
dichiara di NON si permette l'accesso a determinate informazioni rilasciate in sede di gara. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e indicare specificatamente quali documenti devono essere riservati e quindi non accessibili;
- 1.12. di rinunciare fin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo qualora non si dovesse addivenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto d'appalto;
- 1.13. di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando e disciplinare di gara, dei Capitolati Speciali d'Appalto (Parte Normativa - Norme Tecniche) e di tutti gli elaborati progettuali e di accettarne completamente ed

incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;

1.14. di rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nell'esecuzione di appalti pubblici, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

B - Nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 (Modulo B) l'offerente:

1.1. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, di non rientrare in nessun motivo di esclusione previsto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e precisamente:

- **comma 1** di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile (CORRUZIONE E REATI C/PA);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

- c) FRODE ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (REATI TERRORISTICI);
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, RICICLAGGIO di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il concorrente deve comunque dichiarare l'eventuale condanna con sentenza definitiva per uno dei reati sopra citati o per qualsiasi tipo di reato pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza indicando la data della condanna ed i motivi della stessa.

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quanto è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesimo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 80, commi 7, 8, 9, 10, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- **comma 2** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- **comma 4** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

- **comma 5**

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e precisamente in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 80, commi 7, 8, 9, 10, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6/2016 (deliberazione n. 1293 del 16/11/2016) l'operatore economico deve dichiarare tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'A.N.A.C. astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o affidabilità nonché dichiarare la presenza di condanne anche non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale riferite sia all'operatore economico in quanto soggetto giuridico, sia ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m. in quanto riferibili esclusivamente a persone fisiche;

d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non diversamente risolvibile;

e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. circa false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara o comunque rimosse;

i) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente i casi di esclusione della responsabilità per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (alternativamente) - di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si richiede all'offerente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese controllate e controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi sull'effettiva autonomia della medesima. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che sulla base di univoci elementi le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- (**comma 12**) di non aver reso con dolo o colpa grave falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto risultante dall'iscrizione nel casellario informatico fino a due anni antecedenti. Il dolo o colpa grave sono considerati in funzione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

- 1.3. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- 1.4. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);

- 1.5. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;
- 1.6. dichiara, a pena di esclusione, di accettare tutti gli obblighi di cui al "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà parte integrante del contratto (come da allegato);
- 1.7. dichiara a pena di esclusione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento della stazione appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- 1.8. dichiara a pena di esclusione, che l'operatore rappresentato è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA indicando la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è microimpresa, impresa piccola o media;
- 1.9. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che il soggetto rappresentato è in possesso:
- 1.9.a)** di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e precisamente dell'adeguato attestato di **qualificazione SOA** per l'esecuzione dei lavori inerenti tutte le categorie e le classifiche (v. bando di gara), in corso di validità, rilasciato da società organismi di attestazioni SOA autorizzate nonché dei requisiti di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M.I.T. n. 248/2016. Potrà essere presentato l'attestato di qualificazione SOA in originale o in copia conforme all'originale (anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000);

1.9.b) di adeguato attestato di qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori inerenti la categoria prevalente nonché dei requisiti di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M.I.T. n. 248/2016; per la/e categoria/e scorporabili dichiara di far ricorso al raggruppamento temporaneo di tipo verticale con soggetto qualificato;

1.9.c) AVVALIMENTO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dal D.M.T. 10/11/2016 n. 248, l'offerente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla domanda, oltre all'adeguata attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti stessi e di essere in possesso delle risorse oggetto di avvalimento e indicare l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e accompagnata da fotocopia del documento di identità attestante il possesso dell'attestazione di qualificazione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte) per tutta la durata dell'appalto; in caso di risorse umane, l'avvalimento sarà considerato legittimo solo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e dovrà

riportare in modo compiuto ed esauriente ai sensi dell'art. 88, D.P.R. n. 207/2010 oggetto, durata e ogni elemento utile. In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;**

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, II periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Provvederà inoltre alla trasmissione degli atti all'A.N.A.C. per le relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, I periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto e ai sensi del comma 7 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento le comunicazioni della Stazione Appaltante recapitate all'offerente si intendono validamente rese al soggetto ausiliario.

- 1.10. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (a garanzia della qualità compresa l'accessibilità per le persone con disabilità e/o a garanzia della gestione ambientale) anche al fine delle eventuali riduzioni delle garanzie di cui al successivo punto 2.a. In alternativa può dichiarare di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale dell'impresa ausiliaria;

1.11. di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;

2.a. **GARANZIA PROVVISORIA** per la partecipazione alla procedura:

pari al **2 per cento** del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione (= euro **53.842,85**). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con il preciso impegno del Garante da presentarsi a corredo dell'offerta medesima a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria deve essere riferita alla gara in oggetto indicare come beneficiario la Regione Emilia Romagna e contenere ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a pena di esclusione l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c.c. la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le garanzie prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'approvazione del nuovo schema-tipo, la garanzia è redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata dalla previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Il Garante deve produrre a corredo della garanzia una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- **del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, cumulabile.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000, in sede di offerta, il possesso delle relative certificazioni ovvero lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia provvisoria è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per i non aggiudicatari contestualmente alla

comunicazione dell'aggiudicazione che deve essere tempestiva e comunque avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

2.b. **IMPEGNO** di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a rilasciare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. **Non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

3. il Documento PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012 (ora A.N.A.C.) (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) comprovante l'avvenuta registrazione e abilitazione del concorrente ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene secondo le modalità descritte nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale dell'A.V.C.P. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS. (come da combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016)

(<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf>).

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema AVCPass il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI ASSOCIATI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 8, I periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) E CONSORZI ORDINARI (art. 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, I periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) E GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.)

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di cui agli artt. 45, comma 2, lett. d), e 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero partecipare alla

gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi Ordinari già **costituiti** ovvero GEIE devono allegare alla domanda di partecipazione il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario, ovvero atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di partecipazione di ciascuna operatore economico e delle lavorazioni che lo stesso assumerà in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale mandato deve contenere altresì l'indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione (Modulo B) è prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al precedente punto 1.9.c) devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La garanzia provvisoria di cui al precedente punto 2.a e l'impegno di cui al precedente punto 2.b del presente disciplinare di gara è unica ed è sottoscritta dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati.

I raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari o GEIE **non ancora costituiti** devono allegare alla domanda di partecipazione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di cui all'art. 48, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE a pena di esclusione, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato

collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione (Modulo B) è prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al precedente punto 1.9.c) devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La garanzia provvisoria di cui al precedente punto 2.a e l'impegno di cui al precedente punto 2.b del presente disciplinare di gara è unica ed è sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono costituire il raggruppamento o il Consorzio Ordinario o il GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati.

Nella domanda di partecipazione vanno specificati la tipologia di raggruppamento (orizzontale, verticale di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), l'impresa capogruppo, le mandanti, le relative quote di partecipazione e lavorazioni. Vanno rispettate le ripartizioni dei requisiti tra le associate stabilite dall'art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 92, D.P.R. n. 207/2010 ai sensi dell'art. 216, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria di cui sopra (punto 2.a 4° paragrafo) si applica solo se tutti i soggetti che costituiscono, o che intendono costituire il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso delle relative certificazioni e lo dichiarino. In caso di raggruppamento di tipo verticale, se solo alcuni dei soggetti riuniti sono in possesso delle certificazioni che danno diritto alla riduzione questa viene applicata limitatamente alla rispettiva quota di competenza.

CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) E CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.)

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono i lavori con la propria struttura ai sensi dell'art. 48, comma 7, II periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La consorziata indicata deve presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate dal documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori relative ai requisiti generali di cui al precedente capitolo 5.B, punto B.

b) busta "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta Tecnica" deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI;
- la seguente dicitura "Offerta Tecnica".

La busta "Offerta Tecnica", al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:

- **Una relazione** descrittiva delle proposte migliorative **per ciascun elemento qualitativo** e corrispondente al criterio di valutazione indicato secondo i contenuti, le forme e le estensioni dettagliati nel precedente capitolo 4.

Si precisa che le proposte migliorative possono essere di carattere strutturale, costruttivo e devono essere tali da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Le proposte migliorative sono soggette alle seguenti limitazioni:

- prescrizioni inderogabili contenute nel documento di valutazione di impatto ambientale - VIA DGR n. 2131/08 del 9/12/2008;
- non sono ammesse migliorie che comportino occupazioni diverse da quelle già previste dal progetto.

Saranno pertanto "non valutate" (con attribuzione punteggio pari a 0) le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara.

Le relazioni dovranno contenere tutti gli elementi atti a consentire una piena valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione indicati nel presente Disciplinare di gara e secondo i **parametri e le caratteristiche minime contenuti nel progetto esecutivo**.

Dovranno essere redatte e firmate da tecnici abilitati alla professione e sottoscritti anche dal soggetto concorrente e non dovranno contenere alcun riferimento ai prezzi offerti

dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, che vanno indicati esclusivamente nell'offerta economica di cui alla successiva lettera c).

L'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata a pena d'esclusione.

Tutti gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere prodotti sia in forma cartacea che in forma digitale su supporto magnetico (CD-ROM).

c) busta "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta Economica" deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI;
- la seguente dicitura "Offerta economica".

La busta "Offerta Economica" al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:

1. la **dichiarazione** (in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo) **del ribasso percentuale offerto** (da applicare ai lavori, con esclusione degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza che non sono per legge ribassabili) e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in questo caso deve essere allegata la procura notarile) secondo il "Modello Offerta Economica" allegato.

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

L'offerta percentuale deve limitarsi a due cifre decimali dopo la virgola; in caso di cifre superiori la stazione appaltante terrà conto solo delle prime due cifre indicate dopo la virgola; in caso di cifre inferiori la stazione appaltante considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. il concorrente **deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Il concorrente deve altresì dichiarare che il prezzo offerto rispetta e applica:

- 1) il costo del lavoro di cui all'art. 23, comma 16 e art. 216, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei

valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

2) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il valore economico dei costi della sicurezza e dei costi del lavoro dichiarati dal concorrente deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.

L'offerta deve essere unica, fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salva apposita richiesta della stazione appaltante di differimento di detto termine, come previsto dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o in aumento.

d) busta "OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE"

La busta "Tempi di Esecuzione" deve riportare all'esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI;
- la seguente dicitura "TEMPI DI ESECUZIONE".

La busta "Tempi di Esecuzione" al suo interno, deve contenere, a pena di esclusione:

1. la dichiarazione della riduzione offerta dei tempi di esecuzione dei lavori nel rispetto del termine minimo ribassabile di 30 giorni e massimo ribassabile di 90 giorni;
2. il cronoprogramma dettagliato degli interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e personale, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione, in attinenza alla proposta migliorativa avanzata al punto 1.

La dichiarazione e il cronoprogramma devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da suo procuratore (in questo caso deve essere allegata la procura notarile). In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti la

dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

6. ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la stazione appaltante **esclude immediatamente**, i candidati nei casi di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa come ad esempio difetto di sottoscrizione, ovvero nei casi di non integrità del plico o irregolarità nella chiusura dello stesso tali da ritenere che sia violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, **in quanto irregolarità non sanabili**.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli di legge richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con esclusione di quelle del primo paragrafo di cui sopra, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, con conseguente segnalazione del fatto all'Autorità A.N.A.C. per gli adempimenti di cui all'art. 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il soccorso istruttorio è precluso in relazione all'offerta economica e all'offerta tecnica, salva la rettifica di errori materiali o refusi.

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato nel rispetto dei principi generali in materia di selezione dei concorrenti di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione, nella sede e nel **giorno 03/07/2017, alle ore 9.30** indicati nel bando di gara per l'apertura dei plichi in seduta pubblica, dopo aver elencato gli eventuali plichi irricevibili o inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in quanto pervenuti oltre il termine perentorio indicato nel punto 9.2) del bando di gara provvede al controllo dell'integrità e della regolarità di chiusura di ciascuno dei plichi presentati in tempo utile e ammissibili e in caso di controllo negativo ne dichiara l'esclusione.

Procede quindi all'apertura di ciascun plico integro e regolare, ne verifica il contenuto richiesto e procede all'apertura della busta **"Documentazione Amministrativa"** di cui accerta:

- a) le condizioni richieste per la partecipazione alla procedura in oggetto tra cui le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e in caso negativo provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (V. precedente capitolo 5.B);
- b) il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in caso negativo provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (V. precedente capitolo 5.B.);
- c) se del caso, la completezza della documentazione richiesta con riferimento all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; in caso negativo si provvede ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (V. precedente capitolo 5.B.). La regolarizzazione non riguarda la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento, la cui mancanza determina l'esclusione dalla procedura, come stabilito dalla determinazione A.N.A.C. n. 1/2015;

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione trasmette le buste dell'"Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi alla Commissione all'uopo nominata convocandola per il giorno deputato. La Commissione in seduta pubblica provvede all'apertura dell'**Offerta tecnica**" e verifica la completezza della documentazione richiesta siglandola in ogni pagina. In seduta riservata esamina e valuta le offerte tecniche ammesse e assegna i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nel bando di gara al punto 8.2) e nel precedente capitolo 4.

La valutazione e l'assegnazione dei punteggi avviene ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016.

La valutazione degli elementi qualitativi, avviene secondo le disposizioni di cui al capitolo V delle Linee Guida sopra citate e il sistema seguente:

a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La valutazione degli elementi quantitativi, quali il prezzo e i tempi di esecuzione dei lavori, avviene secondo le disposizioni di cui al capitolo IV delle Linee Guida sopra citate secondo il metodo aggregativo compensatore e il punteggio è calcolato tramite l'interpolazione lineare.

In particolare:

- con riferimento all'offerta economica i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = R i / R \max$$

dove:

V (a) i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno,

R i è il ribasso dell'offerta (a) in esame,

R max è il massimo ribasso offerto;

- con riferimento ai tempi di esecuzione (riduzione minima 30 gg massima 90 gg) i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = T i / T \max$$

dove:

V (a) i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno,

T i è il ribasso dell'offerta (a) in esame,

T max è la massima riduzione di tempo offerta (massima riduzione ammissibile: 90 giorni).

La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "**Offerta economica**", le valuta e assegna i punteggi applicando la formula di valutazione riferita agli elementi quantitativi sopra indicata. Allo stesso modo procederà con riferimento alle buste "**Offerta Tempi di esecuzione**".

Le sedute pubbliche di gara (salvo quella finalizzata all'apertura delle offerte economiche) possono essere sospese e aggiornate ad altro giorno lavorativo a insindacabile giudizio del soggetto deputato alla gara anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, dandone comunicazione ai concorrenti presenti e mediante pubblicazione sul Profilo del Committente.

La Commissione di gara al termine quindi alla formulazione della graduatoria di gara e trasmissione della relativa proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alla stazione appaltante.

Fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata nell'art. 97, comma 3, D. Lgs. N. 56/2016 e s.m. procederà ai sensi di quanto disposto al successivo capitolo 9) del presente disciplinare di gara.

Qualora si accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti interessati per un'eventuale esclusione

La proposta di aggiudicazione nei confronti del miglior offerente ha valore ed effetto di aggiudicazione definitiva stante la peculiare organizzazione interna della stazione appaltante. Detta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta come disposto dall'art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3.

9. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m. la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In tal caso la

stazione appaltante attiverà, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica in contemporanea di più offerte delle giustificazioni presentate. I termini assegnati da questa stazione appaltante per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi determinerà l'esclusione dell'offerta medesima.

La Stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

La Stazione appaltante esclude le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni nonché in sede di convocazione risultano nel complesso inaffidabili e procede all'aggiudicazione della miglior offerta non anomala.

10. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sono pubblicati e aggiornati con le relative motivazioni sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, entro un termine non superiore a 2 giorni ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, mediante PEC, di tali provvedimenti, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, mediante posta elettronica certificata. Dette comunicazioni indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

La stazione appaltante provvede nei medesimi termini alla comunicazione della decisione di non aggiudicare l'appalto a

tutti i candidati ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 76, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppandi/ti, aggregandi/ti o consorziandi/ti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa all'operatore economico ausiliario.

Dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

11. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante provvede ai sensi e con le modalità degli artt. 32, comma 7, 81, commi 1 e 2, 105, comma 6, ultimo periodo e 216, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nonché dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione anche ai fini della stipula del contratto nonché per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, esclusivamente sull'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass (deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013). In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica è eseguita tramite apposite richieste della Stazione Appaltante.

Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la stazione appaltante richiede i mezzi di prova di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016 emanate ai sensi dell'art. 80, comma 13, D.Lgs. medesimo.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli artt. 86, 87 e all'allegato XVII, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La stazione appaltante può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. I soggetti che rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o che non ottemperano di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento richiesti incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie nel limite minimo di € 250,00 e nel limite massimo di € 25.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e gli operatori economici che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri ovvero forniscono alle stazioni appaltanti, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo irrogate da A.N.A.C. ai sensi del medesimo art, 213, comma 13, ultimo periodo.

Qualora possesso dei requisiti non sia dimostrato l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con apposito provvedimento del dirigente competente, con segnalazione dell'eventuale falsità della dichiarazione avanti la competente autorità giurisdizionale. L'esclusione per la mancanza del possesso dei requisiti di qualificazione comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sopra descritte, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e con la facoltà di aggiudicare il concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione efficace viene dichiarata con apposito provvedimento della stazione appaltante.

L'aggiudicazione efficace comporterà la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in quanto la mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare causato dalla perdita di finanziamenti comunitari.

L'aggiudicazione non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto successivo e con spese a carico dell'appaltatore.

Divenuta efficace l'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta a mezzo PEC per la stipula del contratto, entro il termine indicato.

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i.) ed è soggetta alla normativa vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e s.m.). La stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, commi 9 e ss., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, e del termine conclusivo di centoventi giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo proroga da parte della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14, in modalità elettronica e nella forma della scrittura pubblico amministrativa.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto nei termini di cui all'art. 76, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ai soggetti di cui al comma 5, lett. a) del medesimo articolo e precisamente: l'aggiudicatario, il concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati ammessi e ai candidati esclusi che hanno proposto impugnazione all'esclusione ovvero sono ancora nei termini o hanno proposto impugnazione al bando/atti di gara e il procedimento non si è ancora concluso con un provvedimento giurisdizionale definitivo.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Normativa cui si fa esplicito rinvio.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato nonché indicare la terna dei subappaltatori nel caso di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente capitolo 11. In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, come stabilito dall'art. 105, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti sono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014, l'appaltatore si obbliga anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

ad acquisire la preventiva autorizzazione di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., alle condizioni ivi previste.

14. PAGAMENTI

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione sul valore del contratto di appalto pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e, con decorrenza 1 luglio 2017 della normativa in materia di scissione di pagamento (cd. Split-Payment). Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

In ogni caso procede, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nei confronti dei eventuali successivi aggiudicatari.

La stazione appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti non aggiudicatari, compresa la cauzione provvisoria.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Geol. Claudio Miccoli
(firmato digitalmente)